



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO di COSIO VALTELLINO

23013 COSIO VALTELLINO (SO) - Via P.L. Nervi, n. 1 - C.F. 91007460149 - C.M. SOIC81100R

TEL: 0342/635748 MAIL: SOIC81100R@istruzione.it PEC: SOIC81100R@pec.istruzione.it SITO: www.iccosiovaltellino.edu.it



REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA

Scuola Secondaria di Primo Grado

Adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 21/5 del 28 ottobre 2021

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina la composizione, i tempi di permanenza in carica, le funzioni e le modalità di elezione, sostituzione e funzionamento, dell'Organo di Garanzia interno all'IC Cosio Valtellino.

ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Le disposizioni del presente regolamento sono conformi alle disposizioni normative vigenti in materia di gestione degli aspetti disciplinari all'interno delle Istituzioni scolastiche, in particolare:

1. Art. 5 del DPR 249/98 "*Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*", come modificato dall'art. 2 del DPR 235/07;
2. Nota esplicativa prot. n. 3602 del 31/07/2008 "*D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*".

ART. 3 – COMPOSIZIONE

L'organo di Garanzia è composto da:

1. il Dirigente Scolastico che lo presiede;
2. due genitori;
3. un insegnante.

La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti designato dal Presidente.

ART. 4 – TEMPI

I componenti dell'O.G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'istituto. Fino a nuova designazione dei propri componenti, l'Organo di Garanzia, al fine di consentirne il funzionamento, rimane in carica con i componenti eletti per il triennio precedente.

ART. 5 – FUNZIONI

Le funzioni svolte dall'Organo di Garanzia, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

1. prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
2. esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la potestà in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare tra quelle previste dal Regolamento di Disciplina dell'Istituto.

ART. 6 – MODALITÀ DI ELEZIONE E DESIGNAZIONE DEI MEMBRI

1. Il Dirigente Scolastico ne è membro di diritto;
2. I due genitori vengono eletti, nell'anno di rinnovo del Consiglio d'istituto dai rappresentanti dei genitori neoeletti nei Consigli di classe tra i rappresentanti delle classi prime;
3. L'insegnante è designato dal Consiglio d'Istituto.

ART. 7 – MODALITÀ DI SOSTITUZIONE DEI MEMBRI

Ciascuno dei membri dell'Organo di Garanzia verrà sostituito da un supplente, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione), di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia il genitore dello studente sanzionato) o nel caso sia venuto a cessare dalla carica per qualsiasi motivo.

1. I genitori sono sostituiti da coloro che risultino tra i primi non eletti; in caso di esaurimento di membri supplenti si procede ad elezioni suppletive;
2. Il docente dal supplente designato anch'esso dal Consiglio d'Istituto.

ART. 8 – MODALITÀ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO

1. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso, che deve essere presentato per iscritto, il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti dell'Organo entro e non oltre 10 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.
2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno quattro giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.
3. Per la validità della seduta dell'Organo di Garanzia è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza.
4. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese e non è prevista l'astensione.
5. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.
6. Per la validità delle determinazioni è sufficiente la metà più uno dei componenti presenti. In caso di parità di voti prevale la proposta per la quale ha votato il Presidente.
7. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente acquisire tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto della convocazione.
8. L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni dalla data di presentazione dell'istanza di ricorso. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
9. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.
10. Contro il parere espresso dall'Organo di Garanzia della scuola, è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia regionale, il quale esprime un parere vincolante entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza.